



Sportello Unico Attività Produttive

Servizio Associato per i Comuni di

Galliciano nel Lazio, Monte Compatri, Rocca di Papa, Rocca Priora e Zagarolo

LINEE GUIDA PER L'APERTURA E L'ORGANIZZAZIONE DI ASILI NIDO – MICRO NIDI – NIDI AZIENDALI

(Pubblici o Privati)

L.R. 05 marzo 1973 n. 5 “Norme sugli asili nido”

L.R. 16 giugno 1980 n. 59 “Norme sugli asili nido”

L.R. 20 giugno 1990 n. 67

L.R. 03 gennaio 2003 n. 3 “Asili nido presso strutture di lavoro, modifiche alla L.R. 16 giugno 1980”

L.R. 13 agosto 2011 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”

ASILI NIDO – MICRO NIDI – NIDI AZIENDALI

PREMESSA.

L'asilo nido è un servizio sociale di interesse pubblico che, nel quadro della politica della famiglia, concorre efficacemente all'educazione e formazione del bambino ed è rivolto alle seguenti finalità:

- sollecitare tutte le attività cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, assicurandogli un adeguato sviluppo psico-fisico e garantendogli, nel contempo, una preventiva assistenza sanitaria e psico - pedagogica;
- collaborare con la famiglia al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile;
- facilitare l'accesso dei genitori o di chi ne fa le veci al lavoro, nonché l'inserimento sociale e lavorativo della donna.

E' stato istituito con la Legge Regionale n. 05 del 05/03/1973 assumendo, successivamente (L.R. n. 59/80), la connotazione di servizio socio-educativo di interesse pubblico che, nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia e socio-sanitaria dell'Ente Locale, accoglie tutti i bambini normodotati o disabili, di età compresa da tre mesi a tre anni.

Nel caso di utenti disabili è richiesto l'ausilio di personale sanitario della Asl competente per territorio.

Gli spazi, interni ed esterni, dell'asilo nido devono essere strutturati in modo tale da rispondere efficacemente ai bisogni delle diverse età e dei ritmi di vita dei singoli bambini, alla percezione infantile dello spazio, alla necessità di dare riferimenti fisici stabili, all'esigenza di diversificare attività individuali e di piccoli gruppi.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011 "La superficie interna netta dell'asilo nido destinata agli spazi ad uso dei bambini deve essere di almeno sei metri quadrati, con esclusione dei servizi igienici. La superficie esterna dell'asilo nido è calcolata in ragione di quindici metri quadrati a bambino fino al diciottesimo e in ragione di dieci metri quadrati per ogni bambino oltre il diciottesimo"

RICETTIVITA'.

La ricettività dell'asilo nido è determinata dalla superficie utile, dalle caratteristiche tecniche e dal grado di sicurezza, igiene e funzionalità che presentano i locali, nonché dalle ulteriori prescrizioni eventualmente stabilite dal regolamento del Comune di ubicazione della struttura.

In ogni caso, il numero massimo dei posti previsti non può superare le 60 unità (art. 2 L.R. n.05/1973).

I posti possono essere destinati indistintamente a soli divezzi, a lattanti o ad entrambe le sezioni, in misura proporzionale alla struttura e alle attrezzature. In base all'art. 4 della L.R. 59/80, in relazione a particolari esigenze locali, possono essere realizzati asili-nido con diversa ricettività o diversi rapporti lattanti/divezzi. Eventuali microasili possono essere costituiti come unità aggregate a scuole materne, od altre idonee strutture esistenti o come nuclei decentrati di altri asili nido. In tali micro-asili devono essere rispettate le norme della predetta legge, del regolamento relativo alle norme di progettazione e, comunque realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità.

PERSONALE.

In base agli artt. 16, 17 e 18 della L.R. 59/80, il personale impiegato nella struttura deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- maestra d'asilo,
- vigilatore di infanzia,
- puericultrice,
- qualifica di assistente di infanzia,
- maturità professionale di assistente di comunità infantile,
- abilitazione magistrale,
- maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità) o equipollente.

Il personale deve essere di sana costituzione e non risultare portatore di possibili infezioni.

Il rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo i seguenti parametri:

a) per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini;

b) per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti”(art. 5 L.R. n. 12/2011).

In presenza di bambini portatori di handicap grave, il rapporto numerico educatore-utenti, è modificato in relazione al numero ed alla gravità dei casi, integrandolo con la figura dell'operatore di sostegno. L'organico dell'asilo nido deve sempre essere al completo, in tal senso si applica l'istituto delle supplenze, nel rispetto degli appositi accordi sindacali.

In applicazione dell'art. 33 della L.R. 59/80, il personale di un asilo nido privato non può essere in numero inferiore a quello previsto per l'organico di un asilo nido comunale con eguale numero di posti e ore di funzionamento; la dotazione dell'organico deve essere definita altresì in riferimento all'attuazione del programma annuale delle attività, alle fasce orarie di frequenza dei bambini, all'articolazione dei turni di lavoro del personale e all'eventuale presenza di bambini portatori di handicap grave. Indicativamente, quindi, il rapporto utente-operatore deve essere di 1 a 6, compatibilmente con le predette caratteristiche strutturali ed esigenze di servizio. Inoltre, un medico pediatra deve garantire la propria presenza all'interno della struttura almeno due volte a settimana; tale frequenza deve essere specificata nel regolamento di gestione.

La vigilanza igienica e sanitaria è esercitata dal personale specializzato del Servizio Materno Infantile della ASL competente per territorio.

ASILI NIDO PRESSO STRUTTURE DI LAVORO.

Ai sensi dell'art. 24 bis della L.R. 59/80, gli enti pubblici e privati, i consorzi industriali, le aziende di produzione, singole o consorziate, che abbiano alle loro dipendenze un numero di lavoratori con bambini in età fino ai tre anni in numero tale da giustificare la realizzazione della struttura, possono aprire asili nido ubicati all'interno della struttura di lavoro, nel rispetto dei requisiti e delle procedure previste nelle presenti linee-guida.

ITER PROCEDURALE AUTORIZZATIVO.

In applicazione della L.R. n. 4/97 art. 35 comma 1, la Giunta Regionale, con Deliberazione del 23 giugno 1998 n. 2699, ha disposto che ai Comuni siano attribuite le funzioni attinenti al rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di asili nido privati di cui alla L.R. 59/80.

Le istanze contenenti la richiesta di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di asili nido privati devono essere inoltrate, corredate dalla necessaria documentazione, all'ufficio competente del Comune sul cui territorio si intende avviare il servizio.

Il Comune ne verifica la regolarità, ovvero la sussistenza dei requisiti richiesti, la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme tecniche previste dalle vigenti leggi, l'idoneità igienico-sanitaria previa certificazione del competente servizio dell'azienda sanitaria locale, indi, se l'istruttoria dà esito positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione con apposito provvedimento, qualora, su segnalazione degli utenti o di un qualsiasi cittadino interessato, ravvisi la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti che ne avevano motivato il rilascio.